



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 58 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale di contestazione n.° 2016/11 CC NAS RG del 08.01.2016** – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2016/11 CC NAS RG del 08.01.2016, ore 09:45 - del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa - redatto dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo, in riferimento all'ispezione a carattere igienico-sanitario, effettuata, unitamente al Brig. AGLIECO Sebastiano, entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, in data 06.01.2016, ore 12:00, presso la Casa di riposo per anziani, sita a Modica in via Nino Barone- 2° Piano- gestita dalla ditta individuale di cui risulta titolare la Sig.ra ZOCCO Palma, nata a Modica il 12.01.1971 ed ivi residente in C.so Pertini n.° 8;

Atteso che a carico della suddetta Sig.ra ZOCCO Palma, nella qualità sopradetta, è stata rilevata la violazione amministrativa di cui al **Regolamento (CE) n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs n.° 193/2007 "per avere, in qualità titolare della casa di riposo denominata "SAN GIORGIO 2", omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (mancanza del prescritto Piano di autocontrollo HACCP e relative schede di monitoraggio temperature frigorifero nonché della verifica delle pulizie dei locali, etc.)"**;

Considerato che per tale violazione l'**art. 6, comma 6, del D. Lgs n.° 193/2007**, così dispone: "L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 ", per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 2.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, calcolata in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 23.01.2016, ore 13:46, presso la Stazione dei Carabinieri di Modica nelle mani della Sig.ra ZOCCO Palma, che sottoscrive la relata di notifica senza dichiarare nulla, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 15205/1-6 del 25.03.2016, che dichiara che non risulta agli atti che il trasgressore abbia inteso liberarsi dell'obbligazione derivatagli dal verbale secondo l'art. 16 della L. 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere alla Sig.ra ZOCCO Palma, nella sua qualità, la quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il Regolamento (CE) n.° 852/2004.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.°30 del 28.6.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra ZOCCO Palma, nata a Modica il 12.01.1971 ed ivi residente in C.so Pertini n.° 8, quale Titolare della Casa di Riposo denominata "**SAN GIORGIO 2**", sita a Modica in Via Nino Barone – 2° piano- il pagamento della somma totale di **€. 2.100,00** (euro duemilacento/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%).**

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €2.100,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "**da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V**" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **ZOCCO Palma, residente a Modica in C.so Pertini n.° 8**, quale titolare della Casa di Riposo denominata "**SAN GIORGIO 2**", sita a Modica in Via Nino Barone – 2° piano;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa -via G. Perlasca, 2-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 24/05/2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



